

v'introdusse i due cardinali nipoti, Aldobrandino e San Giorgio. Ma a poco a poco, conoscendosi questa essere la volontà del Pontefice, gli altri si sono da sè stessi levati, e sono rimasti solo i due cardinali nipoti, insieme con i quali però intervengono diversi prelati, come si usa per l'ordinario in tal carico, persone più versate ne' governi, ma dipendenti dal Pontefice: nè però questi tali hanno altro voto che consultivo. Terminansi assolutamente dalla Consulta le più delle cose che vi son portate; ma di quelle straordinarie o di grandissimo momento ne viene dato conto al Pontefice, e sono con sua partecipazione e particolar ordine spedite. Però trattando questa Consulta molti negozi, anco si riduce ordinariamente due giorni per ciascuna settimana. Di questo consiglio dunque della Consulta e di tali ministri si vale il Papa nelle cose proprie dello Stato Ecclesiastico, ma quanto alle altre negoziazioni di Stato fa passare ogni suo ordine e volontà col mezzo di quello che presiede come capo al governo delle cose di Stato; però che non è solito di scrivere immediatamente il Papa a suo proprio nome ad alcuno de' suoi ministri e molte rare volte anco a' principi, ma in tutti i negozi fa dichiarare la sua volontà col mezzo di chi tiene questo carico; e per l'ordinario di qualunque sorte di negozio, ancorchè ne tratti egli stesso con gli ambasciatori o altre persone espresse, secondo che occorre, però il più particolar esame delli medesimi negozi rimette a questa istessa persona, alla quale comunica più particolarmente e più espressamente la sua volontà, perchè la dinoti ad altri o la eseguisca. In mano di questo tale capitano, per ordinario, tutte le lettere de' ministri della Sede Apostolica, e da lui ne vengono fatti fare i sommari, e date al Papa medesimo le lettere intiere alcuna volta che contengono negozi o avvisi di molta importanza. Tale carico gravissimo sopra ogni altro in quel governo, poichè tutte le trattazioni e spedizioni passano per le sue mani, viene ordinariamente dato da' pontefici a' loro più confidenti e congiunti, o per affinità di sangue o per antica servitù, essendo proprio di quella Corte e governo, che, per i diversi affetti e particolari rispetti, quelli che sarebbero per